

**Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 26.01.2015 n. 78**

**Materia:** provvidenze ex deportati campi sterminio

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE**

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Piera	MAGGI	Presidente
Dott. Nicola	LEONE	Consigliere
Dott. Mauro	OREFICE	Consigliere
Dott. Piergiorgio	DELLA VENTURA	Consigliere relatore
Dott.ssa Giuseppa	MANEGGIO	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sull'appello iscritto al n. 44393 del registro di segreteria, proposto dal sig. Alfredo B. , dopo il suo decesso, riassunto dagli eredi sigg.ri M. B., F. B., B. B. e A. M. R., rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Lionello del foro di Rovigo ed elettivamente domiciliati in Roma, via Pompeo Neri n. 32, presso lo studio dell'avv. Sergio Boldrini,

avverso

la sentenza 15.11.2011, n. 565 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Veneto e nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Visti gli atti e documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 14 ottobre 2014, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, l'avv. Alberto Maria Papadia, su delega dell'avv. Lionello per parte appellante, nonché la dr.ssa Anna Maria Alimandi per il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto in

## F A T T O

Con il ricorso proposto alla Sezione giurisdizionale Veneto di questa Corte dei conti, il sig. B. impugnava la deliberazione della Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio KZ con la quale era stata respinta la sua istanza finalizzata ad ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della legge 18.11.1980 n. 791, non risultando provato che egli fosse stato a suo tempo deportato in campi di sterminio nazisti KZ, nelle circostanze previste dall'anzidetto art. 1 della legge n. 791/1980.

Esponeva il ricorrente, ex soldato di leva appartenente al Reggimento 292<sup>^</sup> Fanteria Compagnia Comando della Divisione Zara, di essere stato catturato in data 9 settembre 1943 dalle truppe tedesche e di essere stato deportato in Germania nei campi di *Meppen VI C* dal 15 al 25 ottobre 1943; di *Aquisgrana* dal 25 ottobre 1943 al 9 settembre 1944; di *Asseberg* dal 9 settembre 1944 al 2 aprile 1945; di essere stato sottoposto ad ogni tipo di maltrattamenti e violenze, sia fisiche che morali, a lavori forzati con turni massacranti della durata di dodici-quindici ore al giorno; che gli era stata attribuita la qualifica di I.M.I. (Internato Militare Italiano); che il campo di concentramento di *Meppen* (situato fuori Amburgo) era un sottocampo del campo centrale di NEUENGAMME, classificato campo di sterminio KZ, sottoposto al controllo e alla gestione della DEST, società delle SS; che anche MEPPEN quale

distaccamento di NEUENGAMME, era inserito al n. 926-927 art.6 DV-BEG § 4 (elenco ufficiale dei campi di concentramento emesso dal Governo tedesco il 23.2.1967); che la natura politica delle cause che determinarono la deportazione per ragioni di fede, ideologia o razza, doveva ritenersi implicitamente riconosciuta dal MEF nel decreto impugnato, oltre ad essere riscontrabile dal verbale della Commissione Interrogatrice dei prigionieri del 6.9.1945, allegata in atti; che pertanto, sussistevano i presupposti previsti dall'art.1 della legge n.791/1980 e dalle SSRR della Corte dei conti nella sentenza 6/QM/1998, per la concessione dell'assegno vitalizio ivi previsto; in subordine, sosteneva di aver fatto sosta durante il passaggio dal campo di concentramento di Meppen a quello di Aquisgrana, nel campo di DORTMUND, sottocampo del campo di BUCHENWALD, classificato campo di sterminio KZ, con conseguente esposizione al rischio di subire azioni di sterminio, non rilevando la durata limitata del rischio ai fini della concessione dell'assegno. Concludeva chiedendo il riconoscimento in suo favore dell'assegno vitalizio previsto dalla legge n. 791/1980, oltre agli accessori di legge, in quanto sussisterebbero i requisiti di campo KZ anche per MEPPEN, quale distaccamento del campo madre di NEUENGAMME.

= ° =

Con sentenza n. 565/2011, la Sezione giurisdizionale adita, dopo aver richiamato i principi affermati dalle Sezioni riunite con sentenza 16 febbraio 1998 n. 6/QM, riteneva insussistente la prova della prigionia in campi KZ del ricorrente respingendo il ricorso.

= ° =

Parte ricorrente proponeva appello avverso la suddetta sentenza lamentando eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione di legge e carenza di motivazione.

In particolare, avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere che il capo di prigionia di Meppen fosse un campo per militari (Stalag); si trattava, invece, di un sotto-campo del campo di concentramento di Neuengamme, storicamente riconosciuto come campo KZ, del quale costituiva struttura decentrata per motivi organizzativi, ma con tutte le caratteristiche del campo principale (cita, con riferimento a tale categoria di campi, Sezione Friuli-Venezia Giulia, n. 162/2004).

Per quel che riguarda poi la condizione soggettiva del ricorrente, l'interessato ritiene che essa rientri nell'art. 1, lett. F del D.P.R. n. 2043/1963 (aver subito cattura in occasione di rastrellamenti): egli fu arrestato il 9 settembre 1943 a Zara, insieme ad altre centinaia di militari italiani, che tutti assieme vennero trasferiti a Meppen, ove il ricorrente giunse il 15 ottobre 1943 e dove fu costretto al lavoro coatto e rischiò l'eliminazione fisica da parte dei sorveglianti.

Ricorrerebbero dunque, nella specie, tutte le condizioni richieste dalla legge n. 791/1980 (l'internamento avvenne ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 2043/1963) per conseguire l'invocato beneficio.

= ° =

Dopo il decesso dell'interessato, avvenuto il 4 giugno 2013, il gravame è stato riassunto dagli eredi.

= ° =

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo il rigetto dell'appello di controparte.

In via preliminare, contesta la genericità dell'atto di appello e ne chiede l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

Nel merito, ritiene il Ministero che il primo Giudice abbia deciso correttamente, poiché non sussistono, a suo avviso, i presupposti di legge per il beneficio in contestazione, cioè la deportazione per motivi politici o razziali. In ogni caso, osserva che le censure prospettate riguardano aspetti di fatto (ricostruzione delle vicende storiche) inammissibili in sede d'appello; cita in proposito Corte dei conti, Sezione I app., n. 318/2010).

E comunque, prosegue il Ministero, il sig. B. risulta sia stato ristretto in campi di punizione e lavoro coatto, ma non è stato provato che si trattasse di campi di sterminio KZ; lo stesso campo di Meppen, citato dall'originario ricorrente, risulta dagli atti ufficiali sia stato aperto solo dal 2.4.1940 al 7.7.1940, mentre il sig. B. fu catturato nel 1943. Del resto, aggiunge la memoria, lo stesso interessato ha attestato di essere stato in campi per il lavoro coatto e non finalizzati allo sterminio.

= ° =

All'odierna pubblica udienza, entrambe le parti, come sopra rappresentate, hanno concluso come in atti.

L'avv. Papadia si riporta all'atto d'appello. Precisa che i campi di sterminio diventarono tutti, in generale, campi di lavoro coatto.

La dr.ssa Alimandi, per il Ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia l'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione del beneficio richiesto. C'erano due campi a Meppen, di cui solo il primo, chiuso nel 1940, era campo di sterminio; né è vero che tutti i campi di sterminio diventarono campi di lavoro coatto.

Risulta dagli atti che il sig. B. fu catturato e costretto al lavoro coatto in campo di concentramento, ma non in campo di sterminio.

## DIRITTO

1. In rito, occorre esaminare l'ammissibilità del gravame in relazione alle censure dedotte dall'appellante: occorre, infatti, tenere presente che l'appello nei giudizi in materia pensionistica è limitato ai soli motivi di diritto, ai sensi dell'art 1, comma 5 del d.l. 15.11.1993, n. 453, convertito in legge 14.1.1994, n. 19 e succ. mod..

E' da evidenziare, al riguardo, che nel nostro ordinamento positivo, come chiarito dalla Corte costituzionale, non esiste un principio del doppio grado di giudizio (sentenze n. 117/1973 e n. 585/2000) e che *“ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto”* (ord. n. 84/2003 sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 D.L. n. 453/1993, cit., sollevata dalla Sezione giurisdizionale di appello per la Sicilia).

Al riguardo, ha chiarito la giurisprudenza che le questioni di fatto non possono costituire motivo d'appello nel giudizio pensionistico, salvo che non si tratti di mancanza assoluta di motivazione ovvero di motivazione apparente (*in terminis*, tra le tante, cfr. Corte dei conti, SS.RR., n. 10/2000/QM; Sezione II app., 28.5.2002, n. 171 e 5.10.2005, n. 330; Sezione III app., 16.1.2008, n. 9 e 12.2.2008, n. 45; Sezione I app., 3.12.2007, n. 493 e 5.2.2008, n. 62).

La giurisprudenza medesima ha poi precisato che il difetto di motivazione, perché costituisca motivo specifico di appello nei giudizi pensionistici, deve essere di tale gravità da integrare un vizio radicale di assenza della motivazione, non essendo sufficiente la semplice insufficienza o inadeguatezza: in particolare, i limiti dell'appello, quando venga

dedotto un vizio della motivazione su questioni di fatto, sono quelli fissati dall'art. 111 Cost. e anche dagli artt 21 e 22 del r.d. n. 1038/1933, per cui possono ammettersi tali motivi soltanto “*nei casi di radicale mancanza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili e sempre che i vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza della motivazione medesima con le risultanze probatorie*” (Corte dei conti, SS.RR. n. 10/2000/QM, cit.; Cassazione, SS.UU., 2 marzo 1999, n. 111 e 10 marzo 1999, n. 115; Cassazione, Sezione II, 19 febbraio 1999, n. 1413).

2. Ciò posto, il Collegio esclude che nella fattispecie di causa parte appellante abbia dedotto *errores in iudicando* ovvero *in procedendo*, laddove lamenta che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che il capo di prigionia di Meppen fosse un campo per militari (Stalag) e non finalizzato allo sterminio.

In sostanza, l'appellante rimprovera al primo Giudice di essere pervenuto alla pronuncia senza considerare tutti gli elementi che avrebbero dovuto portarlo a riconoscere come sussistente la circostanza della sua prigionia in un campo di sterminio K.Z.: di qui le presunte violazioni di legge per carenza di motivazione sul punto.

Ma, va osservato, in tal modo viene censurato il convincimento del giudice territoriale e il ragionamento da questi seguito nel suo contenuto oggettivo che, perciò, non viene condiviso: non può, però, sostenersi che dalla sentenza non si ricavi il ragionamento seguito e non si dia ragione della scelta operata dall'organo giudicante e dei corrispondenti percorsi logici.

Si legge, in particolare, nella decisione impugnata: “... nel caso di specie risulta che il ricorrente quale militare italiano (I.M.I.), sia stato internato in un campo per militari di truppa prigionieri di guerra (altrimenti noto con l'acronimo Stalag). Invero, è anche storicamente noto che ad accogliere i militari italiani disarmati e catturati dopo l'8 settembre 1943, cioè gli "Internati militari italiani" (Imi) - come vennero definiti per decisione delle autorità politiche e militari di Berlino - furono gli specifici campi di prigionia controllati dall'apparato militare germanico, i cosiddetti "Oflag" (campi per gli ufficiali) e "Stalag" (campi per sottufficiali e truppa); in tali campi gli Imi, non solo venivano privati della tutela da parte della Croce Rossa Internazionale di Ginevra perché non venivano riconosciuti "prigionieri di guerra", ma anche venivano impiegati come manodopera coatta in mansioni proibite dalle convenzioni internazionali, oltre ad essere sottoposti a durissime condizioni di vita. Si trattò, insomma, di una misura punitiva che sanzionava comportamenti non conformi alle norme draconiane stabilite dalle autorità nazionalsocialiste, ma non di vero e proprio internamento in campi finalizzati allo sterminio e gestiti dalla Gestapo o dalle SS. Secondo l'orientamento prevalente, quindi, l'internamento in un campo per prigionieri di guerra (Stalag/Oflag) non costituisce titolo per beneficiare dell'assegno vitalizio di cui alla L. 791/1980 (cfr. Sez. giur. Puglia n. 241/2009; Sez. giur. Molise, 22.07.1997 n. 380) (...).”.

Da quanto innanzi letteralmente riportato, appaiono dunque, a tutta evidenza, più che chiari il ragionamento seguito e l'iter logico-giuridico che ha portato il Giudicante a respingere il ricorso; ordine logico linearmente sviluppato tra la premessa e la conclusione, attraverso l'esame della situazione di fatto e degli elementi di giudizio a disposizione.

Ora, che la parte interessata condivida o meno tali conclusioni, è certo che l'appello in materia pensionistica non può incentrarsi sull'esame dei fatti di causa, pena



l'elusione del limite di ammissibilità fissato dal Legislatore del 1996: ove la motivazione della sentenza impugnata sia obiettivamente congrua e non contraddittoria, come nel caso di specie, è comunque precluso l'esame del merito.

Il ricorso proposto, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile, ai sensi del già ricordato art. 1, c. 5 D.L. n. 453/1993.

**3.** Tanto stabilito, occorre a questo punto pervenire alla regolamentazione delle spese di causa relative all'odierno grado di giudizio.

Al riguardo, non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione I app., 6.3.2013, n. 187 e 23 novembre 2009, n. 648; Sezione III app., 1 ottobre 2007, n. 272.

Con riferimento invece alle spese legali, osserva il Collegio che i principi di cui agli articoli 91, 92 comma 2 e 96 del c.p.c., nella loro attuale versione (a seguito cioè delle modifiche recate, in ultimo, dalla legge n. 69/2009), hanno notevolmente circoscritto la possibilità di compensazione delle spese tra le parti, che d'ora innanzi è legata a “*gravi ed eccezionali ragioni?*”, delle quali il Giudice deve dare conto nella motivazione della sentenza (art. 92, comma 2, c.p.c.).

Ma in ogni caso, già da tempo e a prescindere dalla su detta innovazione normativa, la giurisprudenza pacifica di questa Corte dei conti non dubitava potersi addivenire, laddove ne sussistano gli estremi, alla condanna alle spese legali, giacchè tale evenienza rappresenta pur sempre un principio di carattere generale, anche nella vigenza dell'originaria formulazione degli artt. 91 e segg. c.p.c.: *ex plurimis*, v. Sezione I

app., 13.3.2013, n. 214 e 11.1.2013, n. 20; Sezione III app., 16.1.2013, n. 33 e 18.1.2013, n. 42.

Nella presente fattispecie, il Collegio ravvisa senza dubbio i presupposti per la condanna alle spese legali dell'appellante, il quale ha proposto un gravame palesemente inammissibile, secondo quanto innanzi evidenziato.

In concreto, tenuto conto della costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e finanze a mezzo di propri funzionari, questo Giudice ritiene di poter liquidare dette spese nella somma di € 1.000,00 (euro mille/00).

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello di cui in epigrafe;
- CONDANNA parte appellante alla rifusione delle spese legali in favore del Ministero dell'economia e finanze, quantificate in euro 1.000,00= (euro mille/00). Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014